

ALLEGATO -A- ALL'ATTO N. 67.259/33.754 DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI COMO.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, la Società di Mutuo "SOCIETA' SANITARIA COMENSE DI MUTUO SOCCORSO Ente del Terzo Settore" più brevemente denominata "SSCMS - S.D.M.S. ETS".

Costituita il giorno 11 dicembre 2014 in Como, con atto del Notaio Christian Nessi, con la denominazione di SOCIETA' SANITARIA COMENSE DI MUTUO SOCCORSO, per iniziativa del Presidente e di un gruppo di Soci: Locatelli Maria Cristina, Tambini Patrizio, Panza Emilia, Palmieri Fabio Maria, Galli Massimo e Mazzone Marco.

È disciplinata dalla legge 15/04/1886 n. 3818 e sue successive modificazioni, dal codice del terzo settore d.lgs. 117/2017 e dal presente Statuto.

Nel seguito del presente statuto essa sarà indicata semplicemente anche quale "Mutua Comense" o "Mutua".

La denominazione e la sigla della mutua potranno essere riprodotti senza vincoli di rappresentazione grafica, con o senza punti di interpunzione.

La Mutua Comense acquisisce personalità giuridica ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818, quale "Società di Mutuo Soccorso". Alla società di mutuo soccorso si applicano:

- a) le norme delle leggi speciali che regolano la società di mutuo soccorso e l'attività istituzionale corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare la Legge 15 aprile 1886 n. 3818, ed il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- c) in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Si precisa, comunque, che non si applicano alla società di mutuo soccorso, tra le altre, le disposizioni dettate in tema di società cooperative che fanno riferimento ai conferimenti da imputarsi al capitale, nonché a quote e azioni (art. 2521, comma 3, nn. 4, 5, 6 e 13, artt. 2524, 2525, 2529, 2543, comma 2, c.c.), agli utili (art. 2521, comma 3, n. 8, c.c. - art. 2545-quinquies c.c.), agli strumenti finanziari (artt. 2526, 2541 c.c.), alla liquidazione o rimborso di quote e azioni (artt. 2534, comma 1, 2535, 2536, 2537 c.c.), ai ristorni (art. 2521, comma 3, n. 8; art. 2545-sexies c.c.).

Art. 2 - Sede

La Mutua ha sede in Como.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello

indicato nel presente statuto.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo. L'istituzione di sedi secondarie è invece di competenza dei soci.

Art. 3 - Durata

La sua durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Il termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - Natura - Scopi - oggetto

La MUTUA è una mutua volontaria senza fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla Legge e dal presente Statuto.

Pertanto, la MUTUA esercita attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 CTS D. Lgs. 03/07/2017 n. 117 e persegue, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886, la realizzazione di attività mutualistiche in forma diretta ed indiretta anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti e/o soggetti pubblici e privati, attraverso l'erogazione di assistenze sanitarie e sociosanitarie.

Nello svolgimento della propria attività la MUTUA si prefigge, fra l'altro, i seguenti compiti e finalità:

- a.** erogare ai Soci sussidi in caso di malattia, infortunio e invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente o altri prevedibili od imprevedibili eventi;
- b.** erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi, la cura, e la prevenzione delle malattie e delle conseguenze degli infortuni;
- c.** erogare sussidi economici alle famiglie dei Soci defunti;
- d.** garantire prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria, sia in forma indiretta (riconoscendo sussidi e rimborsi) sia in forma diretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche sia private nonché gestendo in proprio presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
- e.** svolgere attività di assistenza sanitaria, sociosanitaria e di prevenzione delle malattie, rivolta ai Soci che aderiscono alla MUTUA sia singolarmente e volontariamente sia collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo o regolamento aziendale come previsto dalle leggi vigenti, anche in collaborazione con organizzazioni sindacali e/o associazioni di categoria;
- f.** partecipare e promuovere nei settori dell'educazione sanitaria e mutualistica, della cultura e del tempo libero, le iniziative culturali, sportive o ricreative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i Soci e le loro famiglie;
- g.** diffondere e rafforzare i principi della mutualità, della cooperazione, i legami della solidarietà fra i Soci nonché tra

essi e altre persone bisognevoli di aiuto e di conforto a tale scopo assumendo le iniziative ritenute utili e opportune dal Consiglio di Amministrazione o aderendo alle iniziative attuate da terzi soggetti;

h. svolgere anche altre attività secondarie e strumentali considerate opportune o necessarie, nei limiti e modalità previste dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e i relativi decreti attuativi e comunque dalle norme vigenti.

Per la realizzazione di tali obiettivi la MUTUA potrà attivare ogni iniziativa considerata utile o necessaria purché conforme al presente Statuto.

In particolare, con delibera del consiglio di amministrazione, potrà:

1- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del terzo settore a livello locale, regionale, nazionale, ed internazionale, così come aderire e partecipare anche finanziariamente ad organismi che svolgano attività assistenziali, ricreative, culturali o che si propongano comunque scopi ed attività affini a quelle esercitate dalla Mutua stessa;

2- partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi l'esecuzione di determinati servizi;

3- istituire e gestire fondi integrativi sanitari e altre forme di tutela sanitaria e sociosanitaria previste e consentite dalla legge;

4- stipulare convenzioni ed accordi con aziende, associazioni, sindacati e gruppi al fine del raggiungimento dello scopo sociale;

5- effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale;

6- aderire ad organismi associativi di rappresentanza e/o sindacali a livello locale, nazionale ed internazionale.

Le norme ed i limiti relativi alle prestazioni sociali sono precisati nel regolamento.

Art. 5 - Regolamento Interno

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono più dettagliatamente disciplinati nel Regolamento Interno, da approvarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Art. 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a tre. E' vietata la cessione delle partecipazioni sociali.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) soci ordinari;
- 2) soci convenzionati;
- 3) soci sostenitori.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di

Amministrazione, dall'amministratore all'uopo delegato oppure dal comitato esecutivo all'uopo delegato, su domanda scritta dell'interessato, ed è condizionata al versamento, con le modalità stabilite dal regolamento interno, del contributo di adesione e dei contributi sociali annuali meglio determinati dagli organi sociali e dal Regolamento Interno. Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto e dei regolamenti vigenti.

La domanda dei soci dovrà specificare:

1. la denominazione, sede ed attività, se persona giuridica o il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza, se persona fisica;
2. gli elementi indicativi dell'interesse a partecipare agli scopi della Mutua;
3. la dichiarazione di accettazione dell'obbligo di versamento del contributo di adesione e dei contributi annuali, in conformità delle deliberazioni degli organi sociali nonché del Regolamento mutualistico;
4. ogni altra informazione che verrà richiesta dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei Regolamenti Mutualistici.

Sono soci ordinari:

i soci fondatori, le persone fisiche oppure le persone giuridiche e enti (per brevità convenzionati), che ne facciano richiesta, compresi i minori di età, considerato che in tal caso i rapporti con la Società sanitaria Comense di Mutuo Soccorso saranno svolti da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

L'ammissione a socio è condizionata al versamento della quota di iscrizione alla Società Sanitaria Comense di Mutuo Soccorso ed è deliberata dal consiglio di amministrazione.

I soci ordinari si impegnano, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, partecipano a tutte le attività della Mutuo Soccorso, hanno diritto di voto in assemblea e se hanno effettuato le contribuzioni necessarie hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo.

In particolare, le persone giuridiche e enti (soci ordinari convenzionati), verranno ammessi a condizione che operino in rappresentanza dei lavoratori e pensionati iscritti ed in conformità alle disposizioni di legge che regolano la Sanità integrativa. I soci ordinari convenzionati possono partecipare alle assemblee, possono essere eletti alle cariche istituzionali ma non hanno diritto di voto tranne che il rappresentante legale dell'ente stesso che rappresenta collettivamente i suoi dipendenti/iscritti.

Sono soci convenzionati:

A) i lavoratori, subordinati o parasubordinati, della Repubblica Italiana o in essa residenti iscritti collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari

integrativi ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro o regolamenti o accordi aziendali, sia attribuito il potere o la facoltà di affidare alla Società, per conto dei lavoratori medesimi, la costituzione e/o la gestione di fondi sanitari integrativi;

B) le persone fisiche iscritte collettivamente tramite altre società di mutuo soccorso di cui siano membri, a condizione che siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società in conformità al presente statuto. I rapporti mutualistici con i soci convenzionati, che si realizzano in via mediata e limitatamente ai fondi sanitari integrativi, sono disciplinati da un apposito regolamento.

I soci convenzionati, se in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società tramite il rispettivo socio promotore in conformità al rispettivo accordo o contratto o regolamento aziendale o atto di convenzione, e sempre che nei loro confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di partecipare ai programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione, nei termini ed alle condizioni previsti dall'apposito regolamento.

Sono soci sostenitori:

le persone fisiche e giuridiche (cooperative, mutue, associazioni culturali, enti morali e locali, etc) che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Mutua e siano in grado di contribuire alla sua crescita, anche attraverso conferimenti patrimoniali a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali. Non sono tenuti al versamento di alcun contributo e non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutuo Soccorso. Possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

Art. 7 - Obblighi dei soci

Ogni socio ha l'obbligo di:

a) rispettare il presente statuto ed i Regolamenti Interni;
b) osservare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
c) versare il contributo di adesione e, se fruitore delle prestazioni previste dalla mutua, i contributi sociali annuali, come deliberati dagli organi sociali secondo i criteri previsti dal Regolamento. Nel caso il socio ordinario/convenzionato per tre anni consecutivi non versi i contributi sociali annuali, il consiglio di amministrazione può decidere di far decadere la carica di socio ordinario ed escluderlo dall'elenco dei soci aventi diritto di voto senza restituzione della quota di adesione iniziale eventualmente stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione (attualmente di Euro 5 (cinque) una tantum.

Art. 8 - Scioglimento del vincolo

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte e determina la risoluzione di diritto dei rapporti

mutualistici in corso fra il socio e la Società, escluso ogni diritto al rimborso dei contributi versati.

Art. 9 - Recesso

Il socio può recedere dalla società dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e ha efficacia immediata, qualora abbia perduto i requisiti di ammissione o non sia più intenzionato allo svolgimento del rapporto mutualistico.

Art. 10 - Esclusione

Art. 10.1 - Cause

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci per i quali siano venute meno le condizioni di ammissione.

Oltre i casi sopra previsti, l'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) verso il socio che non osservi lo Statuto sociale ed il regolamento interno con gravi inadempimenti e che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento applicativo e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti;
- b) verso il socio che sia condannato per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, che abbia simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere delle prestazioni o che abbia commesso atti gravemente dannosi per la Mutua;
- c) verso il socio che ponga in essere atti e/o comportamenti anche solo indirettamente contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Società, nonché arrechi, per fatto ad esso imputabile, danni gravi alla Società, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi l'immagine pubblica.

Art. 10.2 - Modalità di comunicazione ed efficacia della delibera

La delibera di esclusione è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa attraverso pec o raccomandata a mano. L'esclusione ha effetto immediato.

I soci esclusi sono tenuti al pagamento dei contributi sociali e degli eventuali danni, secondo le prescrizioni del regolamento Mutualistico.

Art. 11 - Contributi sociali e quota di adesione

I contributi sociali sono determinati secondo i criteri previsti dal Regolamento Interno e dal Consiglio di Amministrazione.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione può modificare la misura dei contributi annuali e del contributo di adesione per i nuovi soci da applicarsi dal primo gennaio dell'esercizio successivo.

Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - PATRIMONIO

Art. 12.1 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e pertanto si

chiude il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 12.2 - Bilancio

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale e del conto economico. Ad esso deve essere allegata, quale parte integrante, una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione riferita al contenuto delle singole voci del bilancio stesso confrontate con quelle dell'esercizio precedente, nonché alle attività svolte dalla Mutua nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione che ne è derivata. Il bilancio, ove adattabile e compatibilmente con la particolare attività svolta di natura non commerciale, deve essere redatto conformemente alla forma, ai principi ed ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. Il bilancio è consegnato, unitamente alla relazione ed i documenti giustificativi, dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Sindaci, ove nominato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e deve restare depositato in copia, insieme con la relazione del consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, ove nominato, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché è approvato. I soci possono prenderne visione.

Art. 12.3 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- . dal contributo di adesione versati dai soci e dai contributi annuali;
- . dagli avanzi netti di gestione di ciascun esercizio, che vanno a costituire riserva indivisibile;
- . da eventuali erogazioni liberali ricevute dai Soci e da terzi, persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

I lasciti o le donazioni che la società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 12.4 - Disponibilità finanziarie

Le disponibilità finanziarie, fatte salve le eventuali diverse prescrizioni legislative, sono impiegate in titoli emessi dallo Stato o in depositi presso Banche.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione una parte delle disponibilità potrà essere impiegata in acquisto di immobili, in titoli emessi da Enti pubblici o privati, da società commerciali e da Istituti di Credito che diano pieno affidamento per la solidità della struttura economica e la serietà degli scopi perseguiti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto.

Si richiama la legge n. 3818/1886 in merito a liberalità pervenute alla Mutua a beneficio di determinate iniziative.

Art. 12.5 - Risultato di esercizio e sua destinazione

Il risultato netto di esercizio ("avanzo" se di segno positivo

o "disavanzo" se di segno negativo) è dato dalla differenza fra i contributi incassati dai soci ed i sussidi erogati agli stessi. A tale differenza istituzionale occorrerà sommare algebricamente con segno positivo gli eventuali proventi di natura finanziaria e straordinaria e con segno negativo tutte le spese di gestione e di amministrazione della Società, nonché gli oneri finanziari e gli eventuali componenti passivi straordinari.

Il risultato netto, se costituito da avanzo, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 16/4/1886 n. 3818, dovrà essere unicamente destinato al patrimonio netto della Mutua da utilizzarsi per le esigenze gestionali della società. La Società non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale ai fini diversi da quelli statutari ed in ogni caso non può distribuire (anche in forma di ristorni) utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 13 - Organi Sociali

Sono organi della Mutua:

1. l'Assemblea dei Soci
2. l'Organo Amministrativo
3. l'Organo di controllo.

Art. 14 - Assemblee

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie.

Le convocazioni ai soci, comprese quelle per lo scioglimento delle Società, avvengono per raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa attraverso pec o raccomanda a mano. La convocazione dell'assemblea ha luogo a cura dell'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno otto giorni prima dell'adunanza. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci ordinari e convenzionati con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Al fine di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci e il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di esser stati tempestivamente informati e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e tale dichiarazione verrà conservata presso gli atti della società.

Il Consiglio di Amministrazione può usare, in aggiunta a quanto sopra previsto, qualsiasi altra forma di pubblicità allo scopo di meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione

dell'Assemblea.

Art. 15 - Assemblea

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio;
 - b) nomina l'Organo Amministrativo il suo Presidente, i membri dell'organo sindacale ed il suo Presidente;
 - c) determina il compenso eventualmente dovuto ai membri dell'organo sindacale;
 - d) delibera in merito alla modifica dello Statuto, sullo scioglimento della Mutua, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla approvazione del Regolamento Interno.
- L'Assemblea si riunisce ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo che particolari esigenze richiedano la convocazione entro 180 (centottanta) giorni. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dai Sindaci o da almeno un quinto dei soci.

Art. 16 - Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che sono iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

Il socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio o da altra persona di sua fiducia purchè munito di delega scritta. Ciascun socio o delegato può rappresentare sino a dieci soci.

I soci convenzionati (ad eccezione del rappresentante legale) e i soci sostenitori non hanno diritto di voto, pur potendo partecipare alle assemblee.

Il socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare sino a dieci soci.

I soci convenzionati, promotori, onorari e sostenitori non hanno diritto di voto, pur potendo partecipare alle assemblee.

Art. 17 - Costituzione delle assemblee

L'assemblea è ordinaria o straordinaria, in base alla legge.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari.

In seconda convocazione le assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti e rappresentati.

Art. 18 - Maggiorazione per le assemblee

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci ordinari e convenzionati presenti e, nelle materie di cui alla lettera d) dell'art. 15, delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte in modo palese.

Art. 19 - Presidenza delle Assemblee

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o, in caso di assenza, dal Presidente eletto dall'Assemblea che nomina un segretario e, se necessario, due o più scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente o dal Segretario. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto dal notaio, ove previsto dalla legge

ORGANO AMMINISTRATIVO - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero di membri, tutti scelti tra i soci ordinari, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali, che durano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza in occasione dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina, e sono rieleggibili.

Art. 21 - Cariche del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente, a maggioranza dei voti. Può inoltre eleggere un Segretario ed uno o più consiglieri Delegati o un Comitato Esecutivo attribuendo loro, congiuntamente o disgiuntamente, i relativi poteri nei limiti di legge.

Art. 22 - Convocazione del consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera, fax, pec, oppure anche con mezzi telematici che dovrà pervenire ai consiglieri ed ai sindaci effettivi almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri.

In mancanza delle formalità di convocazione l'adunanza è valida con la presenza di tutti gli amministratori e dell'Organo Sindacale.

Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Dalle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario.

Art. 23 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano, oltre a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso i seguenti poteri:

- a) formulare e redigere i regolamenti della Mutua da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) deliberare sull'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei soci;

- c) Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Società, potrà nominare un direttore generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione;
- d) nominare la dirigenza e, assumere e licenziare gli impiegati della Mutua, fissandone il trattamento;
- e) stipulare ogni contratto o convenzione necessaria per il raggiungimento degli scopi previsti dal seguente statuto;
- f) modificare la misura del contributo di adesione e dei contributi annuali;
- g) predisporre ogni anno il progetto di bilancio redatto in conformità alle disposizioni di legge e la relazione sulla gestione, integrata dai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari ex Art. 2 legge 31.1.92 n. 59;
- h) amministrare il patrimonio sociale e deliberare sull'impiego delle disponibilità sociali nei modi previsti dal presente statuto e dal Regolamento Interno;
- i) dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e compiere tutti gli atti necessari per realizzare gli scopi previsti dal presente statuto secondo le norme fissate dal regolamento;
- l) nominare commissioni consultive per la migliore risoluzione dei problemi finanziari, amministrativi, e gestionali. A tali commissioni possono partecipare anche non soci.

Art. 24 - Rappresentanza della Mutua

Il presidente ha la rappresentanza legale della Mutua, sta in giudizio per essa e provvede alla Convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze.

Ai consiglieri delegati compete la rappresentanza della società nei limiti della delega, da esercitare congiuntamente o disgiuntamente.

Art. 25 - Organo di Controllo

Nei casi di legge o qualora i soci lo ritengano opportuno, il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre esercizi sociali, scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina, sono rieleggibili. Ove venga nominato il Collegio Sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti e devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Sindaco unico o i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili ed esercitano il controllo di regolarità della tenuta delle scritture contabili ed il rispetto dello statuto sociale da parte dell'organo amministrativo.

Il Revisore legale dei conti dovrà essere nominato nel caso in cui l'Ente superi i limiti imposti dall'art.31, co. 1 del Codice del Terzo Settore; detta carica potrà essere attribuita anche all'Organo di controllo a patto che sia interamente composto da

revisori iscritti nel registro dei revisori legali.

Art. 26 - Liquidazione

La società di scioglie per:

- . decorso del termine;
- . impossibilità di funzionamento o impossibilità di perseguimento dell'oggetto sociale;
- . delibera dell'assemblea straordinaria;
- . altre cause previste dalla Legge.

L'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra società di mutuo soccorso ovvero a Fondi Mutualistici di cui alla legge 59/92.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento, valgono le disposizioni di legge 15 aprile 1886, n. 3818 e della normativa vigente in materia nonché in quanto compatibili con le disposizioni dedicate alle società cooperative.

Art. 28 - Regolamenti Interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Mutua, nonché i criteri per la realizzazione del rapporto mutualistico potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti interni da predisporre a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea.

Nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti.

Nei regolamenti si potranno altresì prevedere le modalità di erogazione del servizio ai soci, i programmi di assistenza, eventuali norme comportamentali e sanzioni disciplinari, nonché ogni altra disposizione tecnica utile per il funzionamento della Mutua.

Como, lì 3 aprile 2023.

F.TO MAURIZIO RAVERA

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO